



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dr. Carla Musella | Presidente |
| 2. dr. Maria Gallo | Consigliere |
| 3. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27.11.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2340 /2016 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLANTE

E

VILLANO Raffaele, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado dall'avv. C. Zannini

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 8.07.2016 l'INPS ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 1423/2016 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, che, decidendo sulla impugnazione del verbale ispettivo INPS del 6.07.2009 proposta dal Villano, ha dichiarato "*non dovuta, da parte di quest'ultimo, la contribuzione alla gestione coltivatori diretti per il periodo dal 2004 al 2008*".

Ha chiesto che, in riforma integrale della gravata sentenza, si procedesse al rigetto della opposizione al verbale ispettivo in atti con condanna dell'appellato al pagamento della somma ivi indicata o a quella diversa ritenuta di giustizia; con vittoria di spese diritti ed onorari.

Il Villano, costituitosi in giudizio, ha resistito genericamente al gravame, di cui ha chiesto il rigetto; con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.



Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento essendo il percorso motivazionale della gravata sentenza contraddittorio e basato su una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Invero, pur partendo dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi INPS (*“piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche*), il giudice di prime cure ha ritenuto di escludere la debenza dell'obbligazione contributiva di cui è causa.

Viceversa, a parere della Corte, la qualità di coltivatore diretto da attribuire al Villano per gli anni 2004 – 2008 (id est quinquennio antecedente all'accertamento ispettivo) risulta pienamente dimostrata sulla base delle risultanze, sia documentali che dichiarative, poste a fondamento del verbale ispettivo.

In particolare i fatti accertati dagli ispettori verbalizzanti sono dotati di piena efficacia probatoria siccome inerenti a circostanze documentate, ovvero: a) l'iscrizione del Villano alla Camera di Commercio di Caserta come Piccolo Imprenditore Coltivatore Diretto, data di inizio attività di impresa 1.01.1982, coltivazione di ortaggi; b) la titolarità, in capo allo stesso, di partita IVA, per coltivazioni miste di ortaggi, fiori e prodotti di vivaio; c) la dichiarazione, di esso appellato, di essere titolare di un'azienda agricola sin dal 1982 che produce ortaggi su un fondo agricolo di sua proprietà di mq 18666 ...di cui provvede alla irrigazione e aratura ..nonché lavori di raccolta prodotti agricoli ...occupandosi sia dei lavoro manuali che di incombenzi amministrativi.

Le risultanze su indicate, e specie la dichiarazione di carattere confessorio del Villano, non lasciano residuare dubbio alcuno sulla ricorrenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'attribuzione della qualità di coltivatore diretto, per la quale è sufficiente la diretta abituale e manuale coltivazione dei fondi, la necessità di un fabbisogno del fondo (anche per il tramite di terzi) di almeno 104 giornate lavorative annue (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 616/1999; Cass. civ. 9208/2003).

Anzi, nel caso in esame, pare sussistere anche l'ulteriore requisito della natura imprenditoriale dell'attività svolta, per come evincibile dalla iscrizione alla Camera di Commercio e dalla titolarità di partita IVA per la coltivazione di ortaggi in capo al Villano, anche nel periodo di cui è causa.

La soluzione che precede risulta, vieppiù, imposta ove si consideri la genericità delle argomentazioni difensive svolte, in sede di prime cure, dall'odierno appellato che nulla ha dedotto sulle diverse attività lavorative in ipotesi espletate nel periodo di cui è causa e sulla sussistenza di redditi diversi da quelli derivanti dalla coltivazione del fondo di cui è proprietario.

D'altro canto la volontaria iscrizione del Villano nella Gestione INPS coltivatori diretti nell'agosto del 2009 (all'esito dell'accertamento ispettivo) - con l'allegata dichiarazione di *“essere titolare dell'omonima ditta agricola, di svolgere attività manuale ed abituale di coltivatore diretto dall'1.01.2004”* (doc. 2 della prod.



di primo grado dell'INPS) – conferma ulteriormente la veridicità e attendibilità dell'accertamento ispettivo di cui è causa.

Laddove, infine, nessun dubbio residua sul fabbisogno del fondo per almeno 104 giornate annue, se si consideri che già il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la argomentazione difensiva dell'odierno appellato sulla omessa indicazione, nel verbale ispettivo, del fabbisogno occupazionale.

Ed inoltre la estensione del fondo, la abitudine dell'attività di coltivazione ivi espletata dal Villano, in uno alla necessità di avvalersi di collaboratori per 102 giornate all'anno (cfr. dichiarazione del Villano allegata all'accesso ispettivo del 29.06.2009), sono ulteriori elementi che comprovano la sussistenza dei requisiti in oggetto.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere la fondatezza dell'appello che va, pertanto, accolto, con integrale riforma della gravata sentenza.

Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto, per il grado di appello, della limitata attività difensiva – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

- a) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta in sede di prime cure dall'odierno appellato;
- b) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 1800,00 per il primo grado ed euro 1500,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali.

Così deciso in Napoli, li 27.11.2018

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Carla Musella

